




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi

A.A.C. 196, 721 e 1827

Schede di lettura

n. 240

9 dicembre 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disciplina dell'attività di
rappresentanza di interessi
A.A.C. 196, 721 e 1827

n. 240

9 dicembre 2019

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento istituzioni

☎ 066760-9475 – ✉ st_istituzioni@camera.it

Ha partecipato alla redazione del *dossier* il seguente Servizio:

SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdmue@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: AC0321.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Contenuto delle proposte di legge	3
▪ Oggetto e finalità	3
▪ Ambito di applicazione: i “decisori pubblici”	3
▪ Ambito di applicazione: i rappresentanti di interessi	5
▪ Registro dei rappresentanti di interessi	5
▪ Agenda degli incontri	8
▪ Codice deontologico	9
▪ Controllo e sorveglianza	9
▪ Obblighi e diritti degli iscritti al registro	11
▪ Obblighi dei decisori pubblici e procedura di consultazione	12
▪ Sanzioni	13
▪ Esclusioni	17
▪ Disposizioni finanziarie e finali	18
La disciplina dell'attività di <i>lobbying</i>	21
▪ Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati	21
▪ L'attività di <i>lobbying</i> nelle amministrazioni centrali	22
▪ L'attività di <i>lobbying</i> nelle regioni	22
I negoziati per un registro sulla trasparenza obbligatorio dell'UE	25
▪ La proposta della Commissione europea relativa ad un registro sulla trasparenza obbligatorio	25
▪ Le modifiche al regolamento interno del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019	26
▪ Il Registro per la trasparenza	26
Le iniziative legislative nelle precedenti legislature	29
▪ Le proposte di legge dalla VIII alla XII legislatura	29
▪ Le proposte di legge presentate dalla XIII alla XVI legislatura	29
▪ Le iniziative legislative nella XVII legislatura	30

TESTO A FRONTE

- Raffronto fra le proposte di legge A.A.C. 196, 721 e 1827

35

Schede di lettura

CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Oggetto e finalità

Le proposte di legge in esame, all'**articolo 1**, individuano l'**oggetto** dell'intervento legislativo, pur con formulazione diverse, nella disciplina dell'**attività di relazione** per la **rappresentanza di interessi** – qualificati come **particolari** dalle pdl **A.C. 196 e 721** – intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche svolta nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni (**comma 1**).

I principi che ispirano la disciplina introdotta dalle proposte di legge sono quelli di **trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica** e di **conoscibilità** dei processi decisionali (**comma 2**).

Tra le **finalità** esplicitate dalle proposte di legge si segnalano quelle di:

- assicurare ai decisori pubblici una ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte;
- garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- migliorare la qualità delle decisioni assunte dai decisori pubblici;
- assicurare la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni;
- favorire la partecipazione ai processi decisionali sia dei cittadini, sia dei rappresentanti di interessi particolari;
- prevenire episodi di corruzione.

Ambito di applicazione: i “decisori pubblici”

Le proposte di legge individuano diverse categorie di “decisori pubblici” presso i quali i rappresentanti di interessi svolgono l'attività di relazione oggetto di disciplina dell'intervento normativo.

Le proposte di legge **A.C. 196 e 1827** recano all'**articolo 2** una serie di definizioni tra cui anche quella di decisori pubblici.

Due categorie sono comuni a tutte le proposte: i membri del **Governo** e i **dirigenti pubblici**.

Per quanto riguarda i **dirigenti**, la pdl **A.C. 721** limita l'ambito di applicazione alle attività di relazione svolte presso i **dirigenti delle amministrazioni statali** (**art. 2, comma 2**). Tuttavia, esclude espressamente dall'applicazione della legge

i “dirigenti delle amministrazioni pubbliche”, oltre che i rappresentanti e i funzionari (**art. 3, comma 1, lett. a**).

La pdl **A.C. 196** fa riferimento, invece, ai **titolari di incarichi di funzione dirigenziale** delle **amministrazioni pubbliche** (**art. 2, comma 1, lett. d**) mentre la **pdL A.C. 1827** ai “titolari di incarichi di **funzione dirigenziale generale** e i titolari degli **incarichi dirigenziali** conferiti ai sensi della normativa vigente” (**art. 2, comma 1, lett. b**).

La pdl A.C. 721 comprende tra i decisori pubblici esclusivamente i membri del Governo e i dirigenti pubblici, mentre le altre proposte includono diverse **altre categorie** di soggetti pubblici, quali:

- i parlamentari;
- i consiglieri regionali;
- gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (l'A.C. 1827 vi ricomprende anche i membri degli *staff* degli altri membri del Governo);
- i membri delle Autorità indipendenti (tra cui, come precisato dall'A.C. 196, la Banca d'Italia);
- i titolari degli incarichi di vertice degli enti “pubblici” (A.C. 196) o “statali” (A.C. 1827).

La pdl **A.C. 196**, inoltre, vi include i titolari di incarichi di vertici degli enti territoriali.

La pdl **A.C. 1827** estende il novero dei decisori pubblici sottoposti alla nuova disciplina anche a:

- i presidenti e gli assessori regionali,
- i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane,
- i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti,
- i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;
- i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte.

Ambito di applicazione: i rappresentanti di interessi

Le proposte di legge **A.A.C. 196** e **1827** recano all'**articolo 2** ulteriori definizioni per indicare i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e i connotati dell'attività di *lobbying*.

I **rappresentanti di interessi** sono coloro che rappresentano presso i decisori pubblici, sopra indicati, interessi definiti **particolari** dalla pdl A.C. 196, o di **rilevanza non generale**, per la pdl A.C. 1827, e comunque **leciti**, finalizzati ad avviare **processi decisionali pubblici** o incidere su quelli in corso.

La sola pdl A.C. 196 provvede a dare una definizione dei processi decisionali pubblici, individuati in "ogni procedimento di formazione degli **atti normativi** e dei **provvedimenti amministrativi generali**".

Si tratta di atti caratterizzati da generalità e astrattezza, siano essi atti normativi o amministrativi, escludendo così dall'ambito di applicazione della disciplina i provvedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche particolari, quali ad esempio atti autorizzatori o concessori.

La pdl **A.C. 1827** comprende tra i rappresentanti di interessi i "soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di **organizzazioni senza scopo di lucro** o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente **non è l'attività di rappresentanza di interessi**".

La pdl **A.C. 196** presuppone che i rappresentanti di interesse, per essere definiti tali, agiscano su incarico di **portatori di interessi particolari**, ossia di persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi particolari.

Per entrambe le proposte, inoltre, le **attività di rappresentanza di interessi** si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta (professionalmente per l'A.C. 1827) dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso molteplici modalità quali la presentazione di **richieste di incontro, proposte, studi, ricerche, analisi e documenti, suggerimenti** e di ogni altra attività svolta con il medesimo scopo.

Registro dei rappresentanti di interessi

Tutte le proposte di legge in esame prevedono l'istituzione di un **registro** dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi.

Ciascuna indica un organismo diverso competente alla tenuta del registro:

- l'**Autorità nazionale anticorruzione (A.C. 196, art. 4)**;

- la **Presidenza del Consiglio dei ministri (A.C. 721, art. 2)**;
- l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.C. 1827, art. 4)**.

Nelle proposte si possono individuare alcuni tratti comuni nella disciplina del registro quali:

- l'**obbligatorietà dell'iscrizione** da parte dei rappresentanti di interessi;
- l'articolazione del registro in **sezioni** distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori;
- l'indicazione dei **dati** riportati sul registro, ossia:
 - i dati identificativi del soggetto (persona fisica o giuridica) che svolge l'attività di rappresentanza di interessi (nel caso di capitali la pdl A.C. 196 prevede l'indicazione della composizione del capitale sociale);
 - i dati identificativi del soggetto per conto del quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi;
 - le risorse umane e economiche destinate dal rappresentante di interessi allo svolgimento della propria attività.

La pdl **A.C. 196** richiede l'inserimento nel registro di ulteriori dati:

- l'interesse particolare che si intende rappresentare;
- l'elenco dei decisori pubblici presso i quali si intende svolgere l'attività di rappresentanza di interessi;
- la tipologia di rapporto contrattuale con il soggetto per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi;
- eventuali rapporti di natura familiare, di affari o altro, esistenti con decisori pubblici all'atto dell'iscrizione nel Registro.

La pdl **A.C. 721** prevede l'inserimento nel registro di informazioni sintetiche sugli argomenti trattati nel corso degli incontri con i decisori pubblici (che per la proposta si ricorda sono i membri del Governo e i dirigenti delle amministrazioni statali). Anche le altre proposte prevedono l'inserimento di tali informazioni in una agenda degli incontri (si v. *infra*).

La pdl **A.C. 196** individua alcuni requisiti per l'iscrizione nel registro (**articolo 5, commi 1 e 2**) prevedendo che ai fini dell'iscrizione nel registro le persone fisiche o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante e i rappresentanti devono:

- aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede o la persona e non essere mai stati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

- godere dei diritti civili.

La pdl **A.C. 1827 (articolo 4, comma 5)** individua una serie di categorie di persone che non possono iscriversi al registro. Tale elenco si sovrappone in parte a quello dei soggetti esclusi dall'applicazione della legge di cui all'articolo 3 (si v. *infra*).

Non possono iscriversi al registro:

- i minori di anni diciotto;
- i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni durante il servizio e per i due anni successivi;
- i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni, durante l'incarico e per i due anni successivi;
- i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, durante l'incarico e per i due anni successivi;
- gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
- i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;
- coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;
- coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

Tutte le proposte di legge disciplinano forme di **pubblicità del registro**.

La pdl **A.C. 196** prevede la pubblicazione del registro nel sito *internet* dell'ANAC nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari con l'obbligo di aggiornarlo almeno ogni 60 giorni (**articolo 4, comma 4**).

La pdl **A.C. 721 (articolo 5)** dispone che il registro (assieme alle agende per la trasparenza, si v. *infra*), sia pubblicato e reso consultabile, con opportuni strumenti di ricerca, nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri e della Presidenza

del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza dall'articolo 9 del D.Lgs. 33/2013.

La disposizione del D.Lgs. 33/2013 da ultimo richiamata prevede che nella *home page* dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. La suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione.

L'Autorità nazionale anticorruzione emana, entro tre mesi, apposite linee guida tecniche per l'istituzione e per le modalità di pubblicazione del registro e delle agende secondo modalità omogenee.

La pdl **A.C. 1827** prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 (si v. *infra*) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La data di inizio del funzionamento del registro è comunicata dall'Autorità con la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* (**articolo 4, comma 6**).

La medesima proposta, inoltre, prevede che le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel registro (**articolo 4, comma 3**).

Agenda degli incontri

Le proposte di legge A.C. 721 e A.C. 1827 istituiscono una agenda degli incontri tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi iscritti al registro.

La pdl **A.C. 721** prevede l'istituzione, **presso ciascun ministero**, di una **agenda per la trasparenza**, separata dal registro, che contiene i dati sintetici sui rappresentanti di interessi e sui contenuti delle richieste relative ai loro incontri con i decisori pubblici. L'agenda deve essere aggiornata almeno mensilmente (**articolo 4**). Come si è detto sopra, le agende sono pubblicate e rese consultabili alla stregua del registro (**articolo 5**).

La pdl **A.C. 1827** (**articolo 5**) pone in capo a ciascun rappresentante di interessi l'obbligo di tenere ed aggiornare quotidianamente una propria **agenda degli incontri** con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono inseriti, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Nell'agenda, per ciascun incontro, è riportata la sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro. L'agenda è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono indicati i seguenti elementi:

- luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- oggetto dell'incontro;
- partecipanti all'incontro.

Codice deontologico

Due delle proposte di legge prevedono l'adozione di un **Codice deontologico dei rappresentanti di interessi** da parte del soggetto cui è attribuito il compito di controllo dell'attività di rappresentanza di interessi, ossia l'**ANAC**, per quanto riguarda l'**A.C. 196 (articolo 5, commi 2 e 3)** ovvero il **comitato di sorveglianza** istituito in seno all'Antitrust, per l'**A.C. 1827 (articolo 6)**.

Il codice stabilisce le **modalità di comportamento** cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi.

In entrambe le pdl, l'impegno ("scritto" come specifica la pdl A.C. 196) a rispettare il codice è condizione indispensabile per l'iscrizione al registro.

Il codice è adottato entro 90 giorni (pdl A.C. 196) ovvero 4 mesi (A.C. 1827) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Controllo e sorveglianza

Le proposte di legge A.C. 196 e A.C. 1827 disciplinano specificatamente il **controllo sull'attività di rappresentanza di interessi**.

Questa, per la pdl **A.C. 196 (articolo 3)** è svolta dall'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** presso la quale, ai sensi dell'articolo 4, è istituito il registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari.

L'ANAC, oltre a tenere il registro, svolge una generale attività di controllo e assicura la trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari ai processi decisionali pubblici.

I **compiti** dell'ANAC, dettagliatamente individuati dalla pdl A.C. 196, sono i seguenti:

- assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra gli interessi particolari e l'amministrazione pubblica;
- curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari;
- pubblicare le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;
- redigere annualmente un rapporto sull'attività dei rappresentanti di interessi particolari;
- gestire il contraddittorio e irrogare le sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge;

- istituire, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, un'apposita sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari.

La pdl **A.C. 1827** prevede l'istituzione di un organismo *ad hoc*: il **Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici** incardinato presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**articolo 7**), organismo incaricato della tenuta del registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi.

Il Comitato di sorveglianza è composto di tre membri:

- un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;
- un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato svolge i seguenti **compiti**:

- tiene il registro, adotta le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigila sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati;
- riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, e ne cura la pubblicazione nella parte del registro aperta alla pubblica consultazione;
- redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio e alle Camere;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Comitato si avvale del personale messo a disposizione dall'Autorità *antitrust* e ai suoi componenti si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi **presso le amministrazioni pubbliche** dal D.Lgs. 39/2013.

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012 prevedendo fattispecie di:

- **inconferibilità**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- **incompatibilità**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Si ricorda che il richiamato D.Lgs. 39/2013, in sede di definizione delle categorie giuridiche utilizzate, indica esplicitamente tra i soggetti da ritenere compresi tra le "pubbliche amministrazioni" anche le autorità indipendenti (art. 1, comma 2).

Inoltre, ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

Il mandato dei membri del comitato dura 5 anni, non è immediatamente rinnovabile ed è svolto a titolo gratuito.

Obblighi e diritti degli iscritti al registro

Le proposte di legge **A.C. 196** e **A.C. 1827** individuano alcuni **obblighi** e diritti in capo agli iscritti al registro.

Tra questi, entrambe le proposte stabiliscono l'obbligo di **ciascun rappresentante di interessi** di predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, una **periodica relazione sull'attività svolta** nell'anno precedente, indicando, in particolare, le attività svolte, le risorse umane ed economiche impegnate, i decisori contattati ed eventuali criticità rilevate (art. 7, A.C. 196 e art. 8, A.C. 1827).

La relazione deve essere inviata all'autorità di controllo sul registro (rispettivamente per le due pdl, ANAC e Comitato di sorveglianza presso l'AGCM) e deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla trasmissione.

Anche l'**Autorità di controllo** è tenuta a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, un **rapporto sull'attività di lobbying**, nel quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte. La pdl A.C. 196 prevede che tale relazione sia pubblicata nel sito internet dell'ANAC (art. 7, co. 5), mentre ai sensi della pdl 1827, la relazione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere (art. 7, co. 3, lett. c).

Per quanto concerne gli obblighi, la **pdl A.C. 1827** stabilisce, inoltre, il **divieto** per i rappresentanti di interessi di **corrispondere, a titolo di liberalità**, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti (art. 8, co. 1).

Sotto il profilo della formulazione del testo, la rubrica dell'art. 8 della pdl AC 1827 non appare pienamente coincidente con il contenuto delle sue disposizioni, in riferimento all'indicazione delle 'cause di esclusione e incompatibilità'.

La pdl **A.C. 196** dettaglia in una norma le **facoltà riconosciute ai rappresentanti** di interessi **iscritti nel Registro** (art. 8):

- presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, studi, ricerche e documenti, suggerimenti e altro per concorrere alla formazione della decisione pubblica,
- accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari;
- contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardante gli atti normativi del governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa.

Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello stato, delle regioni e delle province autonome, nonché delle autorità indipendenti, limitatamente alle attività di regolazione. Tali provvedimenti sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nell'ambito della propria autonomia, anche **Camera e Senato** adottano le disposizioni necessarie a dare **attuazione ai principi della legge** con riferimento alla propria attività istituzionale.

In riferimento alle regolamentazioni già adottate da singole amministrazioni centrali e regionali, nonché a quelle previste alla Camera per disciplinare l'attività di *lobbying* si rinvia, *infra*, al paragrafo relativo al quadro normativo.

Obblighi dei decisori pubblici e procedura di consultazione

L'articolo 9 della pdl **A.C. 196** prevede gli **adempimenti dei decisori pubblici** nell'ambito delle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro, dove è assicurata la massima trasparenza.

In via speculare ai diritti del rappresentante di interessi, il decisore pubblico è tenuto a garantire al rappresentante l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.

Inoltre il decisore menziona nella relazione illustrativa degli atti normativi nonché nelle premesse agli atti amministrativi le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.

Le violazioni degli obblighi così descritti sono sanzionate avverso decisori pubblici secondo quanto previsto dall'art. 10 (si v. *infra*).

Laddove, invece, il decisore ritenga violati il codice o le disposizioni della legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o nel caso in cui venga contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'ANAC, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito della quale l'ANAC può irrogare le sanzioni secondo quanto previsto dall'articolo 10 (si v. *infra*).

La pdl **AC 1827** inserisce nella disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi una disposizione (articolo 9) che regola in modo unitario la **procedura di consultazione** che ciascun decisore pubblico può indire qualora intenda proporre o adottare un **atto normativo o regolatorio di carattere generale**.

In base a tale disciplina la notizia della procedura di consultazione deve essere pubblicata nella Registro, in particolare nella parte aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro e la partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. Può essere stabilito un termine più breve, in caso di motivata urgenza, comunque non inferiore a cinque giorni. Al fine di integrare gli esiti della consultazione, i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura possono anche essere ascoltati.

Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Sanzioni

Tutte le proposte in esame recano una disciplina sanzionatoria per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dalla legge, modulando diversando le singole fattispecie sanzionabili.

Nei casi di **violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico** le pdl **A.C. 196** (art. 10, co. 1) e **A.C. 1827** (art. 10, co. 2 e 6) prevedono le seguenti sanzioni:

- **censura**;
- **sospensione** dall'iscrizione nel registro (la pdl 1827 limita la sospensione al periodo massimo di un anno);
- nei casi di particolare gravità, la **cancellazione dal registro**. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due (AC 1827) o cinque anni (AC 196) dalla data del provvedimento di cancellazione.

La pdl **A.C. 721** (art. 6, co. 2) dispone la sanzione della sospensione o, nei casi più gravi, della cancellazione dal registro nei casi di **violazione degli obblighi previsti per l'iscrizione nel registro**.

Analoghe sanzioni sono inoltre statuite dalla pdl **AC 1827** (art. 10, co. 2) nei confronti del rappresentante di interessi in caso di **inosservanza delle modalità di partecipazione alla consultazione** previste dalla medesima proposta di legge (art. 9) In tali casi, infatti, a seconda della gravità della condotta, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: ammonizione; censura; sospensione dall'iscrizione nel registro per una durata non superiore a un anno; cancellazione dal registro.

Le pdl **A.C. 196** (art. 10, co. 2) e **A.C. 721** (art. 6, co. 1) dispongono una **sanzione amministrativa pecuniaria**, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono **attività di rappresentanza di interessi particolari senza essere iscritti nel Registro**, segnatamente, da 20.000 a 200.000 euro (AC 196) e da 10.000 a 100.000 euro (AC 721).

Nelle medesime ipotesi, invece, ai sensi della pdl AC 1827 (art. 10, co. 8) il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

La **falsità delle informazioni** da fornire all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazioni, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, sia dalla pdl AC **196** (da 5.000 a 50.000 euro; art. 10, co. 3) che dalla pdl AC **1827** (da euro 1.000 a euro 10.000: art. 10, co. 3). Quest'ultima proposta estende la sanzione anche all'ipotesi di falsità od omissione di informazioni nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri.

Si ricorda, in particolare, che l'**articolo 346-bis del codice penale**, introdotto nel 2012, disciplina il delitto di **traffico di influenze illecite**, riformulato dalla legge n. 3 del 2019 contestualmente all'abrogazione del delitto di millantato credito (già art. 346 c.p.)

Il delitto di traffico di influenze illecite è una fattispecie sussidiaria rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione propria (art. 319),

corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), corruzione internazionale (art. 322 bis) e si applica dunque al di fuori di ipotesi di concorso in tali più gravi reati.

A seguito della riforma del 2019, l'art. 346-bis c.p. punisce infatti – di fuori delle ipotesi di concorso in tali reati - **chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite** (e dunque millantate) **con un pubblico ufficiale** (o un incaricato di un pubblico servizio o funzionari di organismi internazionali), **indebitamente fa dare o promettere**, a sé o ad altri, denaro o altra **utilità, come prezzo della propria mediazione illecita** verso il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio o funzionari di organismi internazionali), **ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri** (primo comma). La pena è la **reclusione da 1 a 4 anni e 6 mesi**.

Il fatto di reato si consuma con la dazione o la promessa di denaro o di **altra utilità** (laddove nella versione originaria della fattispecie si faceva esclusivo riferimento a vantaggi patrimoniali per il mediatore o per terzi), che potrebbe anche non avere un contenuto patrimoniale. Inoltre, se nella originaria formulazione dell'art. 346-bis il denaro o il vantaggio patrimoniale era relazionato esclusivamente al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, a seguito della riforma, invece, il reato sussiste anche quando la promessa di utilità è rivolta al pubblico ufficiale **affinché compia un atto dovuto** del suo ufficio, con una rilevante estensione della punibilità rispetto alle possibili finalità della mediazione.

Il codice prevede punibilità, oltre che del mediatore, anche del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (secondo comma). Questi è punito indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno. La riforma dell'art. 346-bis comporta, pertanto, una nuova incriminazione rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma inesistente.

La **fattispecie** di traffico di influenze è **aggravata** nelle seguenti ipotesi (terzo e quarto comma):

- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie;
- se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p.) in relazione al compimento di un **atto contrario ai doveri** d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità (quinto comma).

Alla sanzione pecuniaria la pdl **A.C. 196** aggiunge come ulteriore conseguenza la possibilità di irrogare anche provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro. Prevede inoltre che la medesima sanzione pecuniaria sia irrogata nei confronti del decisore pubblico, che ometta di comunicare all'ANAC le violazioni compiute dal rappresentante di interessi ai sensi dell'art. 9, co. 4 (si v. *supra*, paragrafo sugli adempimenti dei decisori pubblici).

Sono previste forme di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori (art. 10, co. 4, pdl AC 196 e art. 10, co. 5, pdl AC 1827). La pdl 1827 rimette la disciplina del procedimento sanzionatorio ad un regolamento dell'autorità di controllo, che deve garantire il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti (art. 10, co. 4).

La pdl **A.C. 196** richiama l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981 sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

In base alla **legge 24 novembre 1981, n. 689** (*Modifiche al sistema penale*), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento:

- accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13).

La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16). In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (artt. 22, 22-bis). In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale. L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito. In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26) Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC (art. 10, co. 4, pdl AC 196) ovvero dal Comitato di sorveglianza presso l'AGCM (art. 10, co. 4, pdl AC 1827).

Andrebbe valutata l'opportunità di specificare nella pdl AC 721 quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni.

Entrambe le proposte **A.C. 196 e A.C. 1827** attribuiscono le controversie relative all'applicazione delle sanzioni alla **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** (art. 10, co. 6, pdl AC 196 e art. 10, co. 7, pdl AC 1827).

Per **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** si intende quel tipo di giurisdizione in cui il g.a. conosce, in relazione a determinate materie indicate dalla legge, oltre che di interessi legittimi, anche di diritti soggettivi (art. 103, comma 1, Cost.; artt. 7 e 133, D.Lgs. 104/2010). Tale forma di giurisdizione deroga al tradizionale criterio di riparto delle giurisdizioni fondato sulla natura della situazione giuridica dedotta in giudizio (interesse legittimo o diritto soggettivo). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 204 del 2004 ha chiarito che le materie nelle quali può essere prevista la giurisdizione esclusiva del g.a. sono quelle nelle quali la p.a. agisce come titolare di un potere amministrativo in senso proprio e nelle quali la tutela dei diritti soggettivi è ancillare rispetto a quella degli interessi legittimi.

In tale contesto la pdl AC 196 richiama l'art. 133, co. 1, lettera i), del Codice del processo amministrativo che, tuttavia, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Andrebbe a tale riguardo valutata l'opportunità di richiamare la lettera l), dell'art. 133, cod. proc. amm., che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati, tra l'altro, dall'ANAC.

Esclusioni

Le proposte in legge in esame individuano alcuni casi di esclusione dall'applicazione della legge (art. 11, pdl AC 196; art. 3 pdl AC 721; art. 3 pdl AC 1827).

In particolare, le disposizioni introdotte con le proposte AC 196 (art. 11, co. 1) e AC 1827 (art. 3, co. 2), **non trovano applicazione** all'attività di rappresentanza di interessi particolari **svolta da enti pubblici**, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, **nonché dai partiti o movimenti politici**, né alle attività svolte da esponenti di **organizzazioni sindacali e imprenditoriali** nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

In via analoga, la pdl **A.C. 721** esclude l'applicazione nei confronti di rappresentanti, dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche, nonché di

rappresentanti di partiti, movimenti o gruppi politici e alle organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori (art. 3, co. 1, lett. a), e) ed f)).

Ulteriori esclusioni previste sia dalla pdl **A.C. 721** (art. 3, co. 1, lett. b), c) e d)), sia dalla pdl **A.C. 1827** (art. 3, co. 1, lett. a), c) ed e)) riguardano:

- a) i giornalisti in relazione alla loro attività professionale;
- b) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati esteri;
- c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato.

La pdl **A.C. 721** prevede anche in via residuale che la disciplina sulla rappresentanza di interessi non si applichi agli incontri ad oggetto personale e non istituzionale, mentre le pdl **A.C. 1827** contempla ulteriori esclusioni relative:

- ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro funzione;
- alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
- all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
- alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
- all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

Entrambe le proposte **A.C. 196** (art. 11, co. 2) e **A.C. 1827** (art. 3, co. 3) prevedono infine che le disposizioni non si applicano all'ANAC, presso la quale è vietato lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi particolari.

Disposizioni finanziarie e finali

Tutte le proposte di legge prevedono la c.d. clausola di neutralità finanziaria, per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 13 pdl **A.C. 196**, art. 7 pdl **A.C. 721**, art. 11 pdl **A.C. 1827**).

Ai sensi della pdl **A.C. 1827** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

La medesima proposta stabilisce l'entrata in vigore della legge al trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI *LOBBYING*

Nell'ordinamento italiano la disciplina della cosiddetta attività di *lobbying* è oggetto, da anni, di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento.

Nel 2016 è stato approvato dalla Giunta per il regolamento della Camera un provvedimento di Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.

A livello di amministrazione centrale, presso alcuni Dicasteri risultano istituiti elenchi pubblici dei rappresentanti di interessi.

Anche alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali.

Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati

La Giunta per il regolamento della Camera, a pochi giorni di distanza uno dall'altro, ha approvato il Codice di condotta dei deputati (12 aprile 2016) e un provvedimento di [Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati](#) (26 aprile 2016).

In particolare, il provvedimento prevede:

- l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza della Camera, di un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di relazione istituzionale nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi;
- l'iscrizione nel registro di chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati interessi leciti;
- l'obbligo da parte degli iscritti al registro di presentare una relazione a cadenza annuale alla Camera che dia conto dei contatti posti in essere, degli obiettivi conseguiti e dei soggetti interessati;
- l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni consistenti nella sospensione o cancellazione dal registro.

Nel febbraio 2017 è stato materialmente istituito il **Registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera**, con la [Deliberazione](#) dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio 2017.

È possibile richiedere l'iscrizione al Registro attraverso una apposita [sezione](#) del sito della Camera.

L'attività di *lobbying* nelle amministrazioni centrali

Alcune Amministrazione centrali si sono dotate di strumenti per disciplinare l'attività di *lobbying*. Tra queste si segnalano le seguenti.

Nel 2012 presso il **Ministero delle politiche agricole** è stata istituita l'Unità per la trasparenza con il compito di gestire un elenco dei lobbisti del settore agroalimentare ([DM 9 febbraio 2012, n. 2284](#)). Nel maggio 2015 con un nuovo provvedimento viene disciplinata l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco attraverso procedure *on line* sul sito del Ministero e le modalità con cui l'amministrazione consulta i portatori di interessi.

Presso il **Ministero per lo sviluppo economico** nel settembre 2016, è stato attivato il [Registro Trasparenza](#) dove sono registrati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero interessi leciti, anche di natura non economica.

Successivamente, il Registro Trasparenza è stato esteso anche ai rappresentanti di interessi presso il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** ([direttiva 24 settembre 2018](#)).

Il 9 maggio 2017, anche il **Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione** si è dotato dello strumento del Registro della trasparenza.

L'attività di *lobbying* nelle regioni

In alcune regioni sono state emanate leggi specifiche per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali (si veda la tabella seguente).

<i>Regione</i>	<i>Legge</i>	<i>Titolo</i>
Toscana	LR 5/2002	Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana
Molise	LR 4/2004	Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise
Abruzzo	LR 61/2010	Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari
Calabria	LR 4/2016	Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari
Lombardia	LR 17/2016	Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale
Puglia	LR 30/2017	Disciplina dell'attività di <i>lobbying</i> presso i decisori pubblici

La **Sicilia** prevede nello Statuto di autonomia la partecipazione alla elaborazione dei progetti di legge “delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali” ([art. 12, comma 3](#)). Non è stata adottata una specifica legge di attuazione di tale principio. Tuttavia, alcuni assessorati hanno adottato misure per disciplinare l'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso i propri uffici e le strutture dipendenti. Tra questi si segnalano l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ([D.A. 31 agosto 2018, n. 72](#)) e l'Assessorato regionale della salute ([D.A. 19 aprile 2019, n. 706](#)).

È in [corso di esame](#) presso l'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge recante disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici (n. 343/A).

Diverse altre regioni hanno esaminato proposte di legge regionale in materia. Tra queste, la regione **Lazio** che nella scorsa legislatura ha discusso, senza arrivare alla sua approvazione, una proposta di legge che, oltre a regolamentare la rappresentanza di interessi, disciplina anche l'accesso, l'anagrafe degli eletti, obblighi di pubblicazione e trasparenza ([pdl n. 92](#)).

Da segnalare, inoltre, che alcune regioni, pur non avendo adottato disposizioni specifiche in materia, hanno approvato leggi che disciplinano forme di partecipazione ai procedimenti legislativi che potenzialmente consentono anche l'intervento dei rappresentati di interessi.

Si ricordano, in proposito, la [L.R. 14/2010](#) dell'**Umbria** (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione) e la [L.R. 15/2018](#) dell'**Emilia – Romagna** (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche).

I NEGOZIATI PER UN REGISTRO SULLA TRASPARENZA OBBLIGATORIO DELL'UE

La proposta della Commissione europea relativa ad un registro sulla trasparenza obbligatorio

La **Commissione europea** ha presentato il **28 settembre 2016** una [proposta di accordo interistituzionale](#) tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo in merito ad un **registro per la trasparenza obbligatorio** che contenga in un codice di condotta, le **regole e i principi applicabili ai rappresentanti di interesse** che agiscono nell'ambito delle istituzioni dell'UE.

La proposta, in corso di negoziazione, intende **sostituire** il vigente [accordo interistituzionale](#) tra Commissione europea e Parlamento europeo in merito al registro sulla trasparenza del 2011, da ultimo modificato il 16 aprile 2014.

L'**accordo interistituzionale vigente**, a differenza della proposta in discussione, **ha previsto un registro (v. *infra*) di natura volontaria**, che si **applica solo a Parlamento e Commissione europea, e non quindi anche al Consiglio dell'UE e al Consiglio europeo**, che al momento, (pur se l'Accordo interistituzionale li invitati ad aderire al registro) non prevedono alcuna regolazione specifica che renda trasparenti i suoi contatti con i rappresentanti di interessi.

La proposta della Commissione europea ha l'obiettivo di **subordinare certi tipi di interazione** da parte di rappresentanti di interesse con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo alla **previa iscrizione nel registro**, che quindi diventerebbe **de facto una condizione preliminare per la rappresentanza di interessi presso le istituzioni dell'UE** allo scopo di influenzare l'elaborazione, l'attuazione e il processo decisionale relativo alla normativa dell'UE.

I **negoziati**, per **posizioni divergenti tra Parlamento, Consiglio e Commissione** si sono **interrotti a aprile 2019**, alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo.

La **Vicepresidente della Commissione europea**, Věra Jourová, Commissario europeo responsabile per il portafoglio relativo ai valori e la trasparenza, si è **impegnata a ridare slancio ai negoziati** a partire dall'insediamento della nuova Commissione europea.

Le modifiche al regolamento interno del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019

Il 31 gennaio 2019 il Parlamento europeo ha modificato il proprio regolamento interno introducendo norme vincolanti sulla trasparenza delle lobby.

In particolare, l'**articolo 11, comma 2 e 3** del regolamento del Parlamento europeo prevedono, rispettivamente, che:

- i deputati **dovrebbero** adottare la pratica sistematica di **incontrare esclusivamente i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la trasparenza** previsto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 2014;
- i **deputati dovrebbero pubblicare on-line tutte le riunioni programmate con i rappresentanti di interessi** rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;
- i deputati **relatori, relatori ombra o i Presidenti di commissione devono pubblicare online**, per ciascuna relazione, tutte le **riunioni programmate con rappresentanti di interessi** che rientrano nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza.

Il Registro per la trasparenza

Il **registro per la trasparenza**, istituito sulla base dell'Accordo interistituzionale del 2014, sotto forma di una **banca dati** elenca le organizzazioni che cercano di influenzare il processo legislativo e di attuazione delle politiche delle istituzioni europee.

I soggetti registrati sono vincolati da un **codice di condotta** che in particolare prevede che, nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i loro funzionari e altri agenti, i rappresentanti di interessi:

(a) si identificano sempre con il proprio nome e, se del caso, con il proprio numero di registrazione, facendo riferimento all'ente o agli enti per cui lavorano o che rappresentano; dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità che promuovono e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;

(b) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta oppure mediante pressioni indebite o comportamenti scorretti;

(c) non vantano alcuna relazione ufficiale con l'Unione europea o con una delle sue istituzioni nei loro rapporti con terzi, né travisano gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o gli altri agenti dell'Unione europea, né utilizzano i loghi delle istituzioni dell'Unione senza espressa autorizzazione;

(d) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni da loro fornite al momento della registrazione e successivamente nell'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del Registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;

consentono che tutte le informazioni fornite siano oggetto di revisione e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;

(e) si astengono dal vendere a terzi copie di documenti ricevuti dalle istituzioni dell'Unione europea;

(f) rispettano in generale tutti i codici, tutte le norme e tutte le prassi di buona amministrazione stabiliti dalle istituzioni dell'Unione e si astengono dall'ostacolarne l'attuazione e l'applicazione;

(g) non inducono i membri, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni dell'Unione, né gli assistenti o tirocinanti di detti membri, a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;

(h) qualora impieghino ex funzionari o altri agenti dell'Unione europea ovvero ex assistenti o ex tirocinanti di membri delle istituzioni dell'Unione, rispettano l'obbligo di tali dipendenti di conformarsi alle norme e agli obblighi in materia di riservatezza ad essi applicabili;

(i) ottengono il consenso preliminare del deputato o dei deputati al Parlamento europeo interessati per quanto riguarda la stipula di qualsiasi rapporto contrattuale con una persona appartenente alla specifica cerchia del deputato o dei deputati in questione o la sua assunzione;

(j) si attengono alle disposizioni riguardanti i diritti e i doveri degli ex deputati al Parlamento europeo e degli ex membri della Commissione europea;

(k) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni dell'Unione;

Inoltre, il codice di condotta prevede che le persone fisiche che si sono registrate presso il Parlamento europeo per ottenere il rilascio del titolo di accesso personale e non trasferibile ai locali del Parlamento europeo portino sempre il titolo di accesso in maniera visibile nei locali del Parlamento europeo; osservino rigorosamente le disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento europeo; riconoscano che qualsiasi decisione sulle richieste di accesso ai locali del Parlamento europeo è una prerogativa esclusiva del Parlamento europeo e che la registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di un titolo di accesso.

Inoltre, nel quadro dell'impegno della Commissione a favore della trasparenza, i **Commissari europei, i membri dei loro gabinetti e i direttori generali pubblicano informazioni sui loro incontri** con organizzazioni o liberi professionisti e **le riunioni** riguardanti l'elaborazione e l'attuazione di politiche nell'UE **possono aver luogo soltanto se i rappresentanti di interessi sono iscritti nel registro** per la trasparenza dell'UE.

LE INIZIATIVE LEGISLATIVE NELLE PRECEDENTI LEGISLATURE

Le proposte di legge dalla VIII alla XII legislatura

Nella **VIII legislatura** risultano presentate due proposte, una alla Camera e una al Senato: la pdl A.S. 16 (sen. Salerno (DC), Riconoscimento delle attività professionali di relazioni pubbliche e la pdl A.C. 3200 (on. Ichino (PCI), Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche. In entrambi i casi non è iniziato l'esame parlamentare.

Mentre viene avviato nella **IX legislatura** alla Camera l'esame in sede referente di tre proposte abbinata: la pdl A.C. 571 (on. Francese ANGELA (PCI) che riproduce il contenuto della pdl 3200 della VIII legislatura, la pdl A.C. 148 (on. Cristofori (DC), Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche, e la pdl A.C. 2983 (on. Facchetti (PLI), Riconoscimento e disciplina dell'attività professionale di relazioni pubbliche.

Le tre proposte sono state esaminate dalla Commissione lavoro tra il 1983 e il 1986, nelle sedute del 4 ottobre 1983, 26 ottobre 1983, 18 luglio 1984, 28 novembre 1985 e 7 maggio 1986. Nell'ultima seduta, il relatore ha illustrato un testo unificato delle proposte di legge, del quale ha proposto il trasferimento in sede legislativa. L'esame, tuttavia, non prosegue oltre. Anche al Senato viene presentata una proposta di legge, A.S. 125 (sen. Mezzapesa (DC), che riproduce l'A.S. 16 della VIII legislatura, senza tuttavia che se ne sia avviato l'esame.

Nella **X legislatura** risultano presentate, ma non esaminate, due proposte di legge, entrambe alla Camera: la pdl A.C. 1124 (on. Francese (PCI) che riproduce il testo della proposta A.C. 3200 della VIII legislatura e la pdl A.C. 925 (on. Ferrari (PSI), analoga alla pdl A.C. 148 della IX legislatura.

Una sola proposta di legge risulta presentata sia nella **XI legislatura**: A.C. 144 (on. Aniasi (PSI), Regolamentazione delle attività professionali di relazioni pubbliche, sia nella **XII legislatura**: A.C. 3269 (on. Peraboni (Lega Nord), Norme per il riconoscimento e la disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche.

Le proposte di legge presentate dalla XIII alla XVI legislatura

Nella **XIII legislatura** la questione è stata affrontata in seno alla Commissione speciale anticorruzione che, nel testo di un progetto di legge contenente misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (A.C. 244 e abb.-A) trasmesso all'Assemblea della Camera, ha inserito un apposito titolo, diretto a disciplinare "l'attività di relazione, per fini non istituzionali o di interesse generale, svolta nei confronti dei membri delle assemblee legislative e dei responsabili degli

organismi amministrativi". I quattro articoli di cui si componeva il capo sono poi stati stralciati dall'Assemblea della Camera e sono confluiti in un progetto di legge, il cui esame non è stato più ripreso dall'Assemblea (A.C. 244-ter e abb.). Si prevedevano, tra l'altro, l'obbligo per i soggetti che svolgessero tale attività di iscriversi presso appositi registri istituiti presso gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, oltre che presso il Garante della legalità e della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, e il dovere di presentare una relazione dettagliata recante le persone contattate, i mezzi impiegati e la previsione delle spese connesse all'attività in questione.

La regolamentazione del *lobbying* è stata oggetto di esame **nella XIV legislatura** da parte della I Commissione (Affari costituzionali) che ha discusso una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia (A.C. 1567 e abb.).

Nella seduta del 30 novembre 2005 la Commissione ha approvato un testo recante Attività di relazione istituzionale, poi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere, senza tuttavia giungere alla approvazione finale del testo per l'esame in Assemblea. Il testo unificato della Commissione conteneva una definizione dettagliata dell'attività di relazione 4 istituzionale. Inoltre, analogamente al progetto della XIII legislatura, prevedeva l'istituzione di appositi registri pubblici presso la Camera e il Senato. Un terzo registro era previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da segnalare che, nella **XV legislatura**, il Governo presentò un apposito disegno di legge, a firma del Presidente del Consiglio Prodi e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo Santagata. L'A.S. 1866, Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, venne trasmesso al Senato il 31 ottobre 2007 e assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) il 13 novembre successivo che tuttavia non ne iniziò l'esame.

Nella **XVI legislatura** sono state presentate diverse proposte di legge, sia alla Camera, sia al Senato, di cui non è mai stato avviato l'esame.

Da segnalare che il Consiglio di Presidenza del **Senato**, su proposta del Presidente ha approvato, il 28 febbraio 2012, le linee guida per la redazione di un Regolamento interno della rappresentanza di interessi, al fine di disciplinare i rapporti tra Senatori e portatori di istanze della realtà economica. Tale regolamento non risulta essere stato adottato.

Le iniziative legislative nella XVII legislatura

La Relazione conclusiva del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito all'inizio della legislatura dal Presidente della Repubblica Napolitano, nel capitolo dedicato alle Regole per l'attività politica e il suo finanziamento si propone una disciplina delle *lobbies* fondata su tre punti: istituzione presso le Camere e le Assemblee regionali di un albo dei portatori di interessi; diritto dei portatori di

interessi a essere ascoltati nella istruttoria legislativa relativa a provvedimenti che incidono su interessi da loro rappresentati; esplicitazione nella relazione al provvedimento delle motivazioni del legislatore, evitando ogni possibile situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi. Strettamente legata alla disciplina delle *lobbies*, l'istituzione di Giunte per la deontologia Parlamentare presso ciascun ramo del Parlamento previste dal documento (Relazione finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali, 2 aprile 2013, cap. 6, punto 17).

All'inizio della XVII legislatura, la regolamentazione delle *lobbies* è stata oggetto di attenzione da parte del Governo Letta: il Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2013 ha avviato l'esame preliminare di un disegno di legge di istituzione dell'Elenco dei portatori di interessi particolari, che non ha avuto poi seguito.

Successivamente, il 30 luglio 2014, è iniziato presso la Commissione Affari costituzionali del Senato l'esame di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e di due petizioni popolari in materia di attività di rappresentanza interessi (A.S. 281 e abb.). I progetti di legge prevedono la sottoposizione dell'attività di *lobbying* a forme di verifica e controllo da parte di autorità diverse, quali il CNEL (A.S. 281 e A.S. 1194), l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (A.S. 358), la Presidenza del Consiglio dei ministri (A.S. 643 e A.S. 1522), l'Autorità antitrust (A.S. 1497), l'Autorità anticorruzione (A.S. 992, A.S. 1632 e 1782). La proposta di legge A.S. 806 prevede l'istituzione di una commissione parlamentare di controllo ad hoc. Per un confronto tra le diverse soluzioni normative individuate si veda il testo a fronte tra le proposte di legge curato dal Servizio studi del Senato. La Commissione ha svolto una serie di audizioni informali a febbraio e ha pubblicato i documenti acquisiti da associazioni ed esperti.

L'8 aprile 2015, la Commissione ha adottato l'A.S. 1522 quale testo base per il seguito dell'esame. In particolare il testo base:

- definisce alcuni principi generali dell'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici quali quelli di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possono fondare le proprie scelte (art. 1);
- istituisce presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza degli interessi e il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, e ne disciplina le modalità di funzionamento (artt. 3 e 4);
- prevede l'obbligo di adozione da parte dei rappresentanti di interessi di un codice di condotta e di un regolamento interno, depositati presso il Comitato, che ne valuta l'idoneità (art. 5);

- istituisce presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile ai soli iscritti al registro in cui sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati da ulteriori elementi di informazione, quali le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso, i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo, gli sviluppi nel tempo del provvedimento (art. 7);
- definisce i requisiti per l'iscrizione al registro, i diritti degli iscritti al Registro (tra cui il diritto di accesso alla banca dati) e l'obbligo di predisporre una relazione periodica sulle attività svolte, indicando in dettaglio i decisori contattati e i risultati attesi o ottenuti (artt. 6, 8 e 9);
- prevede l'obbligo per i decisori pubblici di rendere nota l'attività di rappresentanza degli interessi, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi, di riferire al Comitato ogni violazione della legge o del codice di condotta e di comunicare al comitato la propria situazione amministrativa (art. 10);
- dispone una serie di incompatibilità tra l'attività di rappresentanza di interessi, tra cui quella con la professione di giornalista e con gli incarichi di amministrazione e direzione di società a partecipazione pubblica totale o di controllo (art. 11).

Il progetto di legge esclude dalla nuova disciplina l'azione svolta dagli enti pubblici, anche territoriali, e dai partiti politici, nonché da quella svolta, nell'ambito dei processi di concertazione, dalle rappresentanze sindacali o imprenditoriali (art. 12).

La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta e il mancato deposito della relazione sono sanzionati con la censura oppure la sospensione o con la cancellazione dal Registro, mentre lo svolgimento di attività di *lobbying* in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro (art. 13).

Testo a fronte

Raffronto fra le proposte di legge A.A.C. 196, 721 e 1827

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p style="text-align: center;">Articolo 1 (<i>Oggetto e finalità</i>)</p> <p>1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza degli interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, che i rappresentanti di interessi particolari, incaricati dai soggetti portatori di tali interessi, svolgono presso i decisori pubblici, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.</p> <p>2. La presente legge, in attuazione dei principi di pubblicità, di partecipazione democratica e di trasparenza dei processi decisionali, è volta ad assicurare ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte nonché una maggiore autonomia in fase decisionale, in conformità a quanto disposto dal diritto dell'Unione europea.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (<i>Oggetto e finalità</i>)</p> <p>1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente e dell'autonomia del Governo.</p> <p>2. La disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari si conforma ai principi di trasparenza, di partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali.</p> <p>3. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalità:</p> <p>a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;</p> <p>b) migliorare la qualità delle decisioni assunte dal Governo;</p> <p>c) assicurare la conoscibilità dei soggetti che influenzano i processi decisionali e della loro attività;</p> <p>d) favorire la partecipazione ai processi decisionali della società</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 (<i>Oggetto e finalità</i>)</p> <p>1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.</p> <p>2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;</p> <p>b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;</p> <p>d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge si intende per:</p> <p>a) «attività di rappresentanza di interessi particolari»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta dai rappresentanti di interessi particolari, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;</p> <p>b) «rappresentanti di interessi particolari»: i soggetti che rappresentano, presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), su incarico dei portatori di interessi particolari, di cui alla lettera c), interessi particolari leciti volti a incidere sui processi</p>	<p>civile e dei rappresentanti di interessi particolari;</p> <p>e) prevenire episodi di corruzione.</p>	<p>cittadini e delle rappresentanze degli interessi;</p> <p>c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;</p> <p>e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge sono definiti:</p> <p>c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;</p> <p>a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici, di cui alla lettera e);</p> <p>c) «portatori di interessi particolari»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi particolari; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;</p> <p>d) «decisori pubblici»: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche e, in particolare, ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Governo, compresi i vice ministri e i sottosegretari di Stato, i soggetti impiegati negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, compresi i consulenti, i membri delle Autorità indipendenti, compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici nonché i titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;</p>		<p>promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;</p> <p>b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.</p> <p>Articolo 3 (Autorità nazionale anticorruzione).</p> <p>1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge attività di controllo e assicura la trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interessi particolari ai processi decisionali pubblici.</p> <p>2. All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno</p>		<p>popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;</p> <p>d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 7 presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>Art. 7 (Comitato di sorveglianza)</p> <p>1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.</p> <p>2. Il Comitato di sorveglianza è composto:</p> <p>a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;</p> <p>b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;</p> <p>c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 5, alla lettera a) sono premesse le seguenti:</p> <p>«0a) nell'ambito della disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, ai sensi della normativa vigente, assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra gli interessi particolari e l'amministrazione pubblica; cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari; pubblica le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari; redige annualmente un rapporto sull'attività dei rappresentanti di interessi particolari; gestisce il contraddittorio e irroga le sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge;</p> <p>Ob) ai fini previsti dalla lettera 0a), istituisce, nell'ambito del proprio sito internet istituzionale, un'apposita sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi</p>		<p>3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:</p> <p>a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;</p> <p>b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 8, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;</p> <p>c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;</p> <p>d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>particolari, facilmente accessibile e identificabile»;</p> <p>b) al comma 6, la parola: «lett.» è sostituita dalle seguenti: «lettere 0a) e».</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)</i></p> <p>1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari nei confronti dei decisori pubblici, di seguito denominato «Registro».</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Istituzione del registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità da parte dei cittadini dei processi decisionali inerenti all'attività di Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della</p>	<p>4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p> <p>6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.</p> <p>7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)</i></p> <p>1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>2. I rappresentanti di interessi particolari che intendono svolgere attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici sono obbligati a iscriversi nel Registro.</p> <p>3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori, sono indicati i seguenti dati:</p> <p>a) i dati identificativi, i</p>	<p>presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari, di seguito denominato «registro».</p> <p>2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari presso il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali sono tenuti a iscriversi nel registro.</p> <p>3. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi particolari e per categorie di decisori pubblici, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente:</p> <p>a) i dati anagrafici e il</p>	<p>«Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.</p> <p>3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.</p> <p>4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:</p> <p>a) i dati anagrafici o la</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>recapiti, le sedi della persona, associazione, ente o società, e dei rispettivi rappresentanti e amministratori, che svolgono le attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>b) la composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;</p> <p>c) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>d) l'interesse particolare che si intende rappresentare;</p> <p>e) l'elenco dei decisori pubblici presso i quali si intende svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>f) le risorse economiche e umane destinate dal rappresentante di interessi particolari allo svolgimento della propria attività;</p> <p>g) la tipologia di rapporto contrattuale con il soggetto per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>h) eventuali rapporti di natura familiare, di affari o altro, esistenti con decisori pubblici all'atto dell'iscrizione nel Registro.</p>	<p>domicilio professionale dell'organizzazione, ente o società che svolge l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;</p> <p>c) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>d) informazioni sintetiche sugli argomenti trattati nel corso degli incontri con il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali.</p>	<p>denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;</p> <p>b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;</p> <p>c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>4. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ANAC, nell'ambito della sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari, di seguito denominata «sezione dedicata», ed è aggiornato almeno ogni sessanta giorni.</p> <p>Vedi Art. 6</p>	<p>Art. 5 (Pubblicazione)</p> <p>1. Il registro e le agende sono pubblicati e resi consultabili, con opportuni strumenti di ricerca, nei siti internet istituzionali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale anticorruzione emana apposite linee guida tecniche per l'istituzione e per le modalità di pubblicazione del registro e delle agende secondo modalità omogenee.</p>	<p>6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:</p> <p>a) i minori di anni diciotto;</p> <p>b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;</p> <p>c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;</p> <p>d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
	<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Agenda per la trasparenza)</i></p> <p>1. Presso ciascun Ministero, entro tre mesi dall'istituzione del registro, è istituita l'agenda per la trasparenza delle relazioni</p>	<p>esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;</p> <p>e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;</p> <p>f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;</p> <p>g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;</p> <p>h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;</p> <p>i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;</p> <p>l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Agenda degli incontri e relazione annuale)</i></p> <p>1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>(Requisiti per l'iscrizione nel Registro e codice di deontologia)</i></p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro le persone fisiche ovvero il legale rappresentante e i rappresentanti delle persone giuridiche devono:</p> <p>a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;</p> <p>b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede</p>	<p>tra i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel citato registro e il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i dirigenti delle amministrazioni statali, di seguito denominata «agenda».</p> <p>2. L'agenda, che contiene dati sintetici sui soggetti di cui al comma 1 e sui contenuti delle richieste relative ai loro incontri, è aggiornata con cadenza almeno mensile.</p>	<p>pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:</p> <p>a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;</p> <p>b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;</p> <p>c) oggetto dell'incontro;</p> <p>d) soggetti partecipanti all'incontro.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>o la persona e non essere mai stati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;</p> <p>c) godere dei diritti civili.</p> <p>2. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un codice di deontologia, di seguito denominato «codice», in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari.</p> <p>3. Il codice è adottato dall'ANAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi particolari che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità pubblicate nella sezione dedicata.</p> <p>4. Il codice è pubblicato, il giorno seguente alla sua adozione, nella sezione dedicata.</p> <p>Articolo 6 <i>(Condizioni ostative all'iscrizione nel Registro)</i></p> <p>1. Non possono essere iscritti nel Registro direttamente, per interposta persona o tramite società sulle quali esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:</p> <p>a) coloro che, in ragione della loro professione o di</p>	<p>Vedi Art. 3</p>	<p>Art. 6 <i>(Codice deontologico)</i></p> <p>1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.</p> <p>2. Il codice deontologico di cui al comma 1 è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.</p> <p>Vedi Art. 3 e 4, comma 5</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>prerogative speciali a essi attribuite, godono di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni;</p> <p>b) i decisori pubblici, anche nell'anno successivo alla cessazione dal mandato ovvero dall'ufficio ricoperto;</p> <p>c) i giornalisti, i pubblicisti e i professionisti iscritti all'Ordine dei giornalisti, salvo che questi ultimi siano autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro;</p> <p>d) i dirigenti di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, anche nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico.</p> <p>2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, l'ANAC definisce eventuali ulteriori cause di incompatibilità per l'iscrizione nel Registro.</p> <p>3. I rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a totale partecipazione pubblica o controllate dallo Stato.</p>		

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Obblighi degli iscritti nel Registro e rapporto sull'attività di rappresentanza di interessi particolari)</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette all'ANAC, per via telematica e sotto la propria responsabilità, una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell'anno precedente.</p> <p>2. La relazione di cui al comma 1 contiene:</p> <p>a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;</p> <p>b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) l'indicazione delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>d) la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.</p> <p>3. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella sezione dedicata entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi</p>		<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)</i></p> <p>1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.</p> <p>2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.</p> <p>3. La relazione di cui al comma [2] deve contenere:</p> <p>a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;</p> <p>b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) l'indicazione delle [risorse] umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.</p> <p>4. La relazione di cui al comma [2] è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>particolari.</p> <p>4. L'ANAC può richiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ANAC redige, segnalando eventuali criticità e avanzando proposte, un rapporto sull'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente e lo pubblica nella sezione dedicata.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Diritti degli iscritti nel Registro)</i></p> <p>1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro può:</p> <p>a) presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;</p> <p>b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;</p> <p>c) contribuire alle</p>		<p>trasmissione da parte del rappresentante di interessi.</p> <p>5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma [2].</p> <p>6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.</p> <p>3. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai principi del presente articolo per quanto attiene alle loro attività istituzionali.</p> <p>Articolo 9 <i>(Adempimenti dei decisori pubblici)</i></p> <p>1. Nelle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro il decisore pubblico assicura la massima trasparenza.</p> <p>2. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato</p>		

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.</p> <p>3. Il decisore pubblico menziona, nella relazione illustrativa degli atti normativi ovvero nelle premesse agli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.</p> <p>4. Il decisore pubblico che ritiene violati il codice o le disposizioni della presente legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o che viene contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'ANAC, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito della quale l'ANAC può irrogare le sanzioni al soggetto non iscritto secondo quanto previsto dall'articolo 10.</p> <p>5. Per le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, si applicano ai decisori pubblici le sanzioni di cui all'articolo 10.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Procedura di consultazione)</i></p> <p>1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.</p> <p>2. I rappresentanti di</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p data-bbox="375 1691 491 1747">Articolo 10 (Sanzioni)</p>	<p data-bbox="734 1691 850 1747">Articolo 6 (Sanzioni)</p>	<p data-bbox="991 331 1294 689">interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.</p> <p data-bbox="991 701 1294 1003">3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.</p> <p data-bbox="991 1014 1294 1317">5.[4] Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.</p> <p data-bbox="991 1328 1294 1630">6. [5] Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.</p> <p data-bbox="1086 1691 1203 1747">Articolo 10 (Sanzioni)</p> <p data-bbox="991 1758 1294 1960">1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 9 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>1. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura o con la sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Il rappresentante di interessi particolari cancellato ai sensi del presente comma non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di cinque anni dalla data della cancellazione.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritti nel Registro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 7 nel termine</p>	<p>2. La violazione degli obblighi previsti per l'iscrizione nel registro è punita con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal medesimo registro.</p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge attività di relazione per la rappresentanza di interessi particolari nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri, dei Sottosegretari di Stato e dei dirigenti delle amministrazioni statali senza essere iscritto nel registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.</p>	<p>a) ammonizione; b) censura; c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno; d) cancellazione dal Registro.</p> <p>2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni: a) la censura; b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno; c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.</p> <p>6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>ivi previsto, la falsità delle informazioni in essa contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. La medesima sanzione è irrogata al decisore pubblico nei casi di mancata comunicazione di una violazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.</p> <p>4. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti di censura, sospensione e cancellazione dal Registro, sono irrogati con provvedimento motivato dell'ANAC e sono tempestivamente pubblicati nella sezione dedicata, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.</p> <p>5. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>		<p>Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperati alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.</p> <p>4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.</p> <p>5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p> <p>Articolo 11 (<i>Esclusioni</i>)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.</p>	<p>Articolo 3 (<i>Esclusioni</i>)</p> <p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:</p> <p>a) ai rappresentanti, dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche;</p> <p>e) a rappresentanti di partiti, movimenti o gruppi politici;</p> <p>f) alle organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori;</p>	<p>pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.</p> <p>7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p> <p>8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.</p> <p>Articolo 3 (<i>Esclusioni</i>)</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p><i>Vedi anche Art. 6</i></p>	<p>b) ai giornalisti in relazione alla loro attività professionale;</p> <p>c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;</p> <p>d) a rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Stati esteri;</p> <p>g) agli incontri ad oggetto personale e non istituzionale.</p>	<p>1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:</p> <p>b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;</p> <p>a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;</p> <p>e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;</p> <p>c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;</p> <p>d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;</p> <p>f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;</p> <p>g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;</p> <p>h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
<p>2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'ANAC, presso la quale è vietato lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi particolari.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>(Organi costituzionali e autonomia regionale)</i></p> <p>1. Gli organi costituzionali dello Stato, nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. L'ANAC provvede agli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.</p> <p>3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

A.C. 196	A.C. 721	A.C. 1827
11 agosto 2014, n. 114.		<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.</p> <p>3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>.</p>